



Comune di Padova

COMUNE DI PADOVA

Codice Fiscale 00644060287

SEGRETERIA GENERALE

REGISTRO ORDINANZE

N. 72 DEL 23/12/2024

Oggetto: Festa di Capodanno 31 dicembre 2024 – 1° gennaio 2025

Divieto di vendita, somministrazione e detenzione su area pubblica di bevande contenute in bottiglie/recipienti di vetro e lattine, divieto di introdurre, portare e utilizzare mongolfiere alimentate da fiamma (lanterne cinesi), apparati propagatori di gas nebulizzati di qualsiasi natura (spray e schiuma), palloncini e sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (droni), materiali esplosivi, fuochi d'artificio ed oggetti simili, nell'area di Prato della Valle e vie adiacenti quali: via Belludi, tratto compreso tra Prato Valle e Riviera Businello, via Cavazzana, tratto compreso tra Prato Valle e via Sanmicheli, via Ferrari, P.le Rabin, via Carducci, C.so Vittorio Emanuele nel tratto da Prato Valle a via Mario, C.so Umberto I, nel tratto da Prato della Valle a via Rudena.

IL SINDACO

DATO ATTO che il 31 dicembre 2024 in Prato della Valle, con inizio alle ore 21.00, si svolgerà la tradizionale Festa di Capodanno il cui palinsesto sarà caratterizzato dal concerto dell'artista Alfa e, a seguire, il DJ set di Albert Marzinotto;

RITENUTO che, sulla scorta di eventi di uguale tipologia svoltisi nel corso degli anni, pur se in aree diverse, e secondo richieste e accordi intercorsi in merito con la locale Questura, appare necessario prevenire e contrastare le situazioni potenziali di criticità per l'ordine pubblico e la sicurezza derivanti, nel caso di specie, dalla diffusione di bottiglie/recipienti di vetro e lattine nell'area interessata dalla manifestazione in oggetto, nonché dall'introduzione e dall'utilizzo nella medesima di mongolfiere alimentate da fiamma (lanterne cinesi), apparati propagatori di gas nebulizzati di qualsiasi natura (spray e schiuma), palloncini e sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (droni), nonché di materiali esplosivi, fuochi d'artificio ed oggetti simili;

VISTO l'articolo 9 comma 2° lett. k) del Regolamento di Polizia Urbana e per la civile convivenza in città nel quale viene stabilito che: *“fatta salva ogni altra previsione di legge e regolamento, è vietato detenere all'interno delle mura cinquecentesche bottiglie in vetro e ogni altro recipiente o contenitore del medesimo materiale, aperti, o abbandonarli al di fuori degli appositi contenitori”*

DATO ATTO che l'art. 12 comma 1 del medesimo Regolamento prevede che: *“a salvaguardia della vivibilità, del decoro, della sicurezza urbana e della fruibilità degli spazi e per la tutela dei siti di interesse storico - artistico - culturale della città, salvo il fatto non costituisca illecito penale od amministrativo, è vietato, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, ad eccezione dei plateatici e delle aree prospicienti i pubblici esercizi, detenere, ad eccezione che in recipienti chiusi ed integri, o consumare sul posto, ogni genere di bevanda alcolica”;*

DATO ATTO altresì che con Ordinanza n. 66 del 24/10/2024, è stato istituito dalle ore 20,00 alle ore 07,00 del giorno successivo, il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione all'interno del perimetro delimitato dalle seguenti vie, pure ricomprese: barriera Saracinesca, via Cernaia, porta San Giovanni, via Euganea (tratto compreso tra porta San Giovanni e via Orsini), via Orsini, porta Savonarola, via Bronzetti, porta Trento, via Sarpi, viale Codalunga, via Trieste, via Bassi, via Tommaseo, via Venezia, piazzale Della Stanga, via Ariosto, via Gattamelata, via Modena, via Scarsellini, via Manzoni, via Bruno, via Costa, viale Cavallotti, ponte del Sostegno, via Goito;

RITENUTO necessario prevenire il fenomeno dell'abuso di alcolici e ritenuto altresì indispensabile prevenire e contrastare situazioni di criticità per l'ordine pubblico e la sicurezza, derivanti, nel caso di specie, dalla diffusione incontrollata di bottiglie/recipienti di vetro e lattine nell'area interessata dalla Festa di Capodanno, che possono costituire fonte di potenziale pericolo, nonché potenziali strumenti idonei a minacciare o offendere coloro che assistono allo spettacolo o che transitano in zona;

PRESO ATTO pertanto della necessità di vietare la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e di ogni altra bevanda contenuta in bottiglie/recipienti di vetro e lattine;

PRECISATO che il Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche vieta l'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante (sia la vendita che la somministrazione) nel centro storico, così come definito nel Piano Regolatore Generale e pertanto anche nell'area di Prato della Valle;

VISTO:

- l'art. 6 comma 4 della Legge Regione Veneto n. 29 del 21.9.2007;
- l'art. 54 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii;
- il Regolamento di polizia urbana e per la civile convivenza in città;
- il Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
- la legge 689/81

ORDINA

dalle ore 20.00 del 31/12/2024 alle ore 7.00 del 01/01/2025, nell'area di Prato della Valle e vie adiacenti quali: via Belludi, tratto compreso tra Prato della Valle e Riviera Businello, via Cavazzana, tratto compreso tra Prato Valle e via Sanmicheli, via Ferrari, P.le Rabin, via Carducci, C.so Vittorio Emanuele, tratto da Prato della Valle a via Mario, C.so Umberto I, nel tratto da Prato della Valle a via Rudena, il divieto di somministrazione, vendita e detenzione su area pubblica di bevande contenute in bottiglie/recipienti di vetro e lattine, nonché il divieto di introdurre, portare ed utilizzare mongolfiere alimentate da fiamma (lanterne cinesi), apparati propagatori di gas nebulizzati di qualsiasi natura (spray e schiuma), palloncini e sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (droni), materiali esplosivi, fuochi d'artificio ed oggetti similari.

L'inottemperanza al presente provvedimento comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis, comma I bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

E' facoltà degli Organi di polizia, anche coadiuvati dagli addetti alla sicurezza messi a disposizione dall'organizzazione dell'evento, impedire l'ingresso nell'area della manifestazione e allontanare dalla stessa tutti coloro che recano con sé gli oggetti indicati nel dispositivo di cui alla presente Ordinanza.

INFORMA

che, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza all'Albo Pretorio.

DISPONE INOLTRE

che la presente Ordinanza venga altresì trasmessa:

- all'U.T.G – Prefettura di Padova;
- alla Questura di Padova,
- al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco.

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Padova.

Sottoscrive la presente ordinanza, assente il Sindaco, il Vicesindaco Andrea Micalizzi ai sensi dell'art. 60 comma 2 del vigente Statuto Comunale.

p. IL SINDACO
IL VICESINDACO
Andrea Micalizzi